

L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 7 - Novembre - Dicembre 2020 - anno LXXI

In seguito al recente DPCM, recante disposizioni restrittive per diverse attività economiche, il Governo è intervenuto emanando nuovi D.L. nei quali sono anche contenute misure a sostegno di lavoratori e imprese.

Unione Artigiani soprattutto in questo delicato momento è a disposizione per aggiornare tempestivamente gli associati su ogni possibile sviluppo.



FISCALE

Novità in materia fiscale:
credito d'imposta



VITA
ASSOCIATIVA

Campagna adesioni 2021



AMBIENTE

Rinnovo iscrizione albo gestori
ambientali

FISCALE



Contributi per autotrasportatori

LAVORO



Importanti novità in materia di lavoro:
decreto ristori e decreto ristori BIS

NORMATIVE



COVID-19 - Spostamenti tra Comuni

**COVID-19:
NUOVE RESTRIZIONI
E NUOVI DECRETI**

**Misure
a sostegno di lavoratori
e imprese**



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 7 - Novembre/Dicembre 2020 - ANNO LXXI
Chiuso in redazione il 18/11/2020

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24126 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO



Importanti novità in materia fiscale

CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - ULTERIORI CHIARIMENTI

Con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 440 e 442 e la ris. 20.10.2020 n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio").

CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI

Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari"), a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito viene riconosciuto:

- ⌚ in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- ⌚ in misura pari al 30% (50% per le strutture turistico-ricettive, in base alle modifiche introdotte dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, che saranno efficaci a seguito di autorizzazione europea) dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.

Il credito d'imposta riguarda:

- ⌚ in linea di principio, i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (l'estensione al mese di giugno è stata introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, la cui efficacia è subordinata ad autorizzazione europea);
- ⌚ per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 (l'estensione al mese di luglio è stata introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, la cui efficacia è subordinata ad autorizzazione europea);
- ⌚ per le strutture turistico-ricettive, fino al 31.12.2020 (tale modifica è stata introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, la cui efficacia è subordinata ad autorizzazione europea).

Novità del DL "Ristori"

Inoltre, si segnala che, per effetto dell'art. 8 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL "Ristori"), il credito d'imposta per le locazioni è stato esteso a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:

- ⌚ per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al suddetto DL 137/2020, cioè i settori la cui attività è stata limitata dal DPCM 24.10.2020;
- ⌚ indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Le novità introdotte dal DL "Ristori" non richiedono una specifica autorizzazione europea (come, invece, le novità apportate dal DL "Agosto" convertito), ma si applicano nei limiti della disciplina prevista dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

AUTOTRASPORTATORI - INVESTIMENTI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Con il DM 14.8.2020 (pubblicato sulla G.U. 23.9.2020 n. 236) e il DM 21.10.2020 (pubblicato sulla G.U. 29.10.2020 n. 270), sono state stabilite le modalità di concessione di contributi finanziari:

- ⌚ alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
- ⌚ per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti.

SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:

- ⌚ attive sul territorio italiano;
- ⌚ iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

È possibile beneficiare dei contributi in esame per:

- ⌚ la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad Euro 4, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric);
- ⌚ la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad Euro 4, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa Euro 6, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate.

I suddetti investimenti sono finanziabili esclusivamente se:

- ⌚ avviati dal 26.12.2019;
- ⌚ ultimati entro il 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione), ovvero entro il 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione);
- ⌚ l'immatricolazione del veicolo nuovo è avvenuta in Italia.

Per singola impresa, l'importo massimo ammissibile degli investimenti non può superare il limite di 550.000,00 euro.

Veicoli oggetto di rottamazione

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti al 24.9.2020.

Mantenimento della disponibilità dei beni

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2023, pena la revoca del contributo erogato.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'entità dei singoli contributi è ricompresa fra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro, in misura crescente in funzione della classe anti-inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva, come riportato nelle seguenti tabelle.

Veicoli nuovi Euro 6 / CNG / LNG / elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate	
Massa complessiva	Importo unitario del contributo
Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido	4.000,00 euro
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido	8.000,00 euro
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico	20.000,00 euro
Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate <i>full electric</i>	12.000,00 euro
Veicoli nuovi Euro 6 ed Euro 6D-Temp di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate	
Massa complessiva	Importo unitario del contributo
Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate diesel Euro 6 ed Euro 6D-Temp	2.000,00 euro
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel Euro 6	5.000,00 euro
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel Euro 6	8.000,00 euro

I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento previste.

Divieto di cumulo

In relazione alle medesime tipologie di investimenti e ai medesimi costi ammissibili, i contributi in esame non possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo di "de minimis".

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di prenotazione del contributo devono essere presentate:

- ⌚ a partire dalle ore 10.00 dell'11.11.2020 ed entro le ore 8.00 del 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione), oppure dalle ore 10.00 dell'1.6.2021 ed entro le ore 8.00 del 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione);
- ✉ mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it;
- ⌚ utilizzando il modello di istanza reperibile sul sito del soggetto gestore all'indirizzo <http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione>, debitamente compilato attraverso l'apposito format informatico e firmato con la firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- ⌚ allegando la prevista documentazione, in particolare il contratto di acquisizione dei beni oggetto di incentivazione, avente data non anteriore al 26.12.2019.

Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo.

Rilevanza del momento di presentazione della domanda

I contributi sono concessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (rileva la data e l'ora di invio dell'istanza tramite PEC) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Per perfezionare la domanda, occorre trasmettere la prevista documentazione di prova del perfezionamento dell'investimento, in particolare:

- ⌚ le fatture, debitamente quietanzate, relative all'integrale pagamento del prezzo del bene;
- ⌚ la documentazione dell'avvenuta immatricolazione del veicolo;
- ⌚ la documentazione dell'avvenuta radiazione per rottamazione del veicolo.

Ove l'acquisizione dei beni avvenga mediante contratto di leasing finanziario, dovrà essere:

- ⌚ dimostrato il pagamento dei canoni in scadenza fino alla data ultima per l'invio della documentazione, tramite fattura quietanzata rilasciata dalla società di leasing o con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società;
- ⌚ dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.

La rendicontazione in esame deve avvenire:

- ⌚ tramite l'apposita piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<http://www.mit.gov.it/documentazione/auto-trasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti>) e su quello del soggetto gestore (<http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione>);
- ⌚ a partire dalle ore 10.00 dell'11.12.2020 ed entro le ore 16.00 del 20.5.2021, in relazione alle domande presentate dall'11.11.2020 al 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione);
- ⌚ ovvero a partire dalle ore 10.00 dell'1.7.2021 ed entro le ore 16.00 del 30.11.2021, in relazione alle domande presentate dall'1.6.2021 al 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione).



Campagna adesioni 2021

Anche per l'anno 2021, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Soprattutto in questo momento di grande difficoltà, con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono vevoli per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Socie e soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



**Questa tessera
è tre volte speciale**

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via San Lorenzo, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...



unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporne.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto
grazie alla tua appartenenza all'Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione
agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

COMPRESO NELLA TESSERA

SCONTI RISERVATI

- Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).
- Consulenze** di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**
- Prima **consulenza legale**. Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.
- Informazioni e pubblicazioni** di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.
- Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.
- Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...
- Check-up aziendali** per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.
- Check-up consumi** per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.
- Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.
- Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).
- Pratiche** di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.
- Corsi di formazione** sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.
- Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate** tramite il consorzio di garanzia convenzionato.
- Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.
- Polizze di favore con primaria compagnia assicurativa convenzionata.
- Oltre 100 **convenzioni** in svariati ambiti.

**Ora in via Autostrada 32,
all'ingresso della Bergamo che produce**

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - unione@artigianibergamo.it

www.artigianibergamo.it



Importanti novità in materia di lavoro

COVID 19 – DECRETO RISTORI E DECRETO RISTORI BIS

((D.L. n. 137 del 28.10.2020 – G.U. n. 269 del 28.10.2020 - D.L. n. 149 del 09.11.2020 – G.U. n. 269 del 09.11.2020 – INPS, Circolare n. 129 del 13.11.2020)

A seguito dell' emanazione dei recenti DPCM, recanti disposizioni restrittive per diverse attività economiche, ed il protrarsi dell' emergenza sanitaria, il Governo è intervenuto emanando due D.L. nei quali sono contenute anche misure a sostegno di lavoratori e imprese.

In particolare:

* il **Mod. 770** è prorogato al 10.12.2020;

* gli **ammortizzatori sociali** sono prorogati di ulteriori sei settimane nei confronti dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sono **riconosciuti a tutti i lavoratori in forza al 09.11.2020**.

Le settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Pertanto, i periodi successivi al 16 novembre precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della normativa previgente sono imputati, ove già autorizzati, alle prime sei settimane.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle sei settimane saranno chiamati a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

a) **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;

* è prorogato al 31.01.2021 il **divieto di licenziamento** per giustificato motivo oggettivo sia individuale che collettivo.

Esclusioni:

a) datori di lavoro che abbiano integralmente fruito di tutti i trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

c) accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;

d) fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;

* ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non utilizzino gli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto in esame (9+9 settimane) e che nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito di quelli previsti dalla precedente normativa, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:

a) per un periodo massimo di quattro settimane da utilizzare entro il 31 gennaio 2021;

b) nei limiti delle ore di integrazione salariale fruito nel mese di giugno 2020;

c) con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

* È sospeso il **pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali** relativo ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 (ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria).

Analogamente alle precedenti disposizioni in materia, anche nella fattispecie in esame non sarà possibile il rimborso dei contributi previdenziali già versati.

Inoltre, è opportuno precisare, seppur ancora in attesa di un intervento da parte dell' Agenzia delle Entrate, che analoghe disposizioni sono previste per i **versamenti tributari (ritenute alla fonte e IVA)**.

Infine, la sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria **INAIL** e alla **terza rata dei contributi precedentemente sospesi**.

Soggetti interessati alla sospensione contributiva: sono destinatari della sospensione:

* i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del D.L. n. 149/2020 (bar, ristoranti, alberghi, villaggi turistici, gelaterie, pasticcerie, discoteche, gestori di palestre, gestori di piscine, organizzatori di convegni e fiere, attività di proiezione cinematografica, ecc.).

* i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nella c.d. zona rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano), che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 D.L. n. 149/2020 (Grandi magazzini, commercio al dettaglio di svariate attività, istituti di bellezza, ecc.).

L'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare.

Modalità di recupero dei contributi sospesi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori): i versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).

In entrambi i casi non saranno applicate sanzioni e interessi.

Infine, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi dovranno essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021.

COVID-19 – Apertura e orari Sede e Delegazioni

In conseguenza all'entrata in vigore delle restrizioni previste dall'ultimo DPCM del 3 novembre scorso, dal 9 novembre la Sede centrale e le nostre Delegazioni nella bergamasca saranno aperte al pubblico: parzialmente e esclusivamente per adempimenti urgenti ed indifferibili che necessitino della presenza fisica, in questi orari:

lunedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00;
martedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00;
mercoledì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00;
giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00;
venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Per l'accesso è necessario prendere appuntamento per distanziare adeguatamente le presenze ed è obbligatorio l'uso della mascherina per poter entrare negli uffici, oltre rispettare le indicazioni più aggiornate a livello governativo e regionale sul COVID-19.

Si tratta di una misura volta a tutelare la salute dei nostri Associati e dei nostri Dipendenti e per adeguarsi alle restrizioni di legge.

Ricordiamo che resta vivamente consigliato operare con collegamenti digitali: telefonici, videoconferenze, trasmissione dei documenti in formato digitale (scansioni, foto, pdf per email) e quant'altro consenta la continuità operativa in modo veloce ed efficiente, preservando allo stesso tempo la salute e la sicurezza di tutti. Il sistema Unione Artigiani è disponibile a supportare le imprese associate in ordine alla scelta ed alla fruizione delle necessarie applicazioni di collegamento internet più aggiornate.

Per tutte le componenti del "Sistema Unione" restano in vigore i precedenti presidi a distanza:

SEGRETERIA:

dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14:00 alle 17:00
il venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30
unione@artigianibergamo.it
035-238724

AMMINISTRAZIONE:

dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14:00 alle 17:00
il venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30
ivan.orlandi@artigianibergamo.it
035-19910817

INFORTUNI (Paghe):

dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14:00 alle 17:00
assunzioni@artigianibergamo.it
035-19910854
il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
roberto.tanelli@artigianibergamo.it
035-793954
329-8438205

DELEGAZIONI:

prendere contatto con il consueto ufficio di riferimento per concordare un appuntamento

ARTIGIANFIDI:

il giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30
artigianfidi@artigianibergamo.it
035-245022

Ringraziamo per la collaborazione a tutela della salute di tutti.

Rinnovo iscrizione albo gestori ambientali (trasporto in conto proprio dei rifiuti)

Ricordiamo che l'iscrizione all'albo gestori ambientali per tutte le imprese in cat. 2-bis (trasporto dei propri rifiuti) ha durata decennale.

Il **25 dicembre 2020** scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.

Invitiamo le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e ricordiamo che, per continuare a operare, è obbligatorio presentare domanda di rinnovo dell'iscrizione tramite il portale telematico dell'albo.

La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell'Albo.

In tale occasione, occorre comunicare anche le eventuali variazioni relative a:

- targhe veicoli;
- attività svolta;
- codici rifiuto autorizzati.

Ricordiamo che l'iscrizione alla cat. 2-bis è obbligatoria, oltre che per le normali attività di trasporto dei propri rifiuti generati presso il cliente, anche per il trasporto dei rifiuti "assimilati" derivanti dall'attività presso i Centri di raccolta comunali, accompagnando con il formulario.

I tempi di delibera delle domande di rinnovo sono piuttosto lunghi, invitiamo pertanto chi deve rinnovare l'iscrizione a contattare l'ufficio Ambiente e Sicurezza per ogni ulteriore chiarimento.

COVID-19 – Spostamento tra Comuni

In relazione alle questioni concernenti lo **spostamento da parte dei cittadini** in Comuni diversi da quello di residenza/domicilio/abitazione, al fine di **raggiungere gli esercizi** ai quali è consentita la prosecuzione dell'attività (all. 23 e 24 del D.P.C.M. del 3/11/2020), anche nelle ipotesi in cui gli stessi esercizi siano presenti nel proprio Comune, si informa che la **Prefettura di Bergamo** ha reso il seguente chiarimento richiamando quanto pubblicato nel sito istituzionale del **Governo italiano**:

"Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati".

Per quanto concerne gli spostamenti intercomunali per raggiungere gli esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'all. 23 del D.P.C.M. del 3/11/2020 o per fruire dei servizi alla persona di cui al successivo all. 24, si ritiene fondamentale, anche sulla scorta dell'esperienza maturata applicare con buon senso e ragionevolezza la normativa vigente, sulla base di un criterio di contiguità territoriale.

In particolare, **si ritiene ammissibile la mobilità ultracomunale sia nei casi in cui non vi sia un'adeguata offerta di beni e servizi predetti nel Comune di residenza sia quando la distanza sia minima (addirittura minore di quella infracomunale).**

Per tali spostamenti, in occasione dei controlli di polizia, gli interessati dovranno presentare l'autocertificazione indicando il motivo dello spostamento.

Unione Artigiani, per il tramite della propria nazionale di categoria Assoartigiani, sta seguendo l'evoluzione della situazione, in quanto tale interpretazione può costituire di fatto un vantaggio per la grande distribuzione a discapito degli esercizi di vicinato.

Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente in caso di sviluppi.